

## **STUDI LEGALI E RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001**

Nel corso dell'ultimo decennio si è assistito ad un progressivo e radicale mutamento dell'organizzazione interna degli studi legali.

L'immagine tradizionale dello studio portato avanti da un unico professionista impegnato in molteplici settori del diritto sta cedendo rapidamente il passo a quella di uno studio associato i cui componenti, specializzati in determinate aree di interesse, affiancano la professione forense in senso stretto ad attività parallele di consulenza stragiudiziale.

Tale nuova realtà si accompagna ad un'esigenza rilevante, consistente nel chiarire se gli studi legali durante l'espletamento dell'attività che li contraddistingue possano essere reputati responsabili ai sensi di quanto dettato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Infatti, non può non osservarsi che gli studi maggiormente articolati siano qualificabili in termini di catena di produzione di consulenze legali ed includano anche divisioni di:

- a) supporto;
- b) studio e ricerca;
- c) sviluppo business;
- d) *marketing*.

Sul punto, si sono venuti a formare indirizzi contrapposti. Parte della dottrina avanza l'ipotesi per la quale possa ravvisarsi una soluzione positiva in ragione di quanto stabilito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ai sensi del quale la normativa si applica "agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica"<sup>1</sup>.

Di conseguenza, applicando un ragionamento logico deduttivo, si arguisce, senza particolari difficoltà, che una associazione professionale o una società tra avvocati possa essere sottoposta al dettato del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Al riguardo<sup>2</sup>, sebbene la Suprema Corte ad oggi non abbia emesso alcuna pronuncia circa l'applicabilità o meno di una misura cautelare interdittiva a carico di uno studio legale, non va

---

<sup>1</sup> AA.VV., *Società tra professionisti e alternative*, Milano, 2014, p. 9 ss.; G. VERNA, *La disciplina sulle società professionali: novità, conferme, osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2014, p. 724 ss.; P. MONTALENTI, *Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino*, in *Giur. comm.*, 2014, p. 268 ss.; E. SORCI, *Il progetto di restyling delle società tra avvocati*, in *Giur. comm.*, 2014, p. 635 ss.

<sup>2</sup> In tema, F. CENTONZE, *I crimini "organizzativi" degli studi legali e la responsabilità ai sensi del d.lgs n. 231 del 2001*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 46. L'Autore rileva che: "Il dato testuale sembrerebbe poi ulteriormente corroborato

sottaciuto che gli Ermellini recentemente hanno espresso la loro *opinio* positiva in relazione ad uno studio odontoiatrico, subordinandola alla sussistenza alternativa del profitto di rilevante entità conseguito dall'ente ovvero di una reiterazione delle condotte illecite<sup>3</sup>.

*Au contraire*, da altra prospettiva, si ritiene che le previsioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non possano trovare applicazione nei confronti degli studi legali in ragione della caratteristica attività intellettuale svolta dagli avvocati.

*Expressis verbis*, secondo tale indirizzo le problematiche concernono:

- a) l'individuazione dei soggetti in posizione apicale e dei loro sottoposti *ex art.* 5 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- b) l'istituzione di un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- c) la previsione di un sistema disciplinare in ossequio a quanto sancito dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- d) l'apparato sanzionatorio e, in particolar modo, le misure interdittive ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Procedendo con ordine, l'art. 5 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 differenzia colui che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente dall'individuo che, *a contrariis*, è sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali.

Ebbene, dalla lettura della norma *de qua* si evince come quest'ultima non possa trovare impiego *in subiecta materia* a causa della relazione intercorrente fra l'avvocato titolare dello studio e gli altri legali che collaborano con il *dominus*, ai quali peraltro devono aggiungersi anche i neolaureati in giurisprudenza che sono avviati alla pratica forense.

---

dal confronto con l'esperienza straniera, segnatamente anglosassone. Proprio di recente, infatti, la questione della responsabilità da reato delle organizzazioni che esercitano attività legale è emersa anche nell'ordinamento inglese con riflessi non indifferenti per gli studi legali operanti nel nostro Paese. La riforma della normativa anticorruzione nel Regno Unito (*UK Bribery Act 2010*) prevede il reato di *Failure of commercial organisations to prevent bribery*. Tra le "*relevant commercial organisation*" sono inclusi [ai sensi della sec. 7] anche gli enti che svolgono una professione. Le conseguenze sono da tenere in grande considerazione, anche in Italia, per la marcata vocazione extraterritoriale del *Bribery Act*: uno studio legale internazionale potrebbe teoricamente rispondere, ai sensi di tale normativa, per un fatto di corruzione commesso nel nostro Paese".

<sup>3</sup> Ci si riferisce a Cass. pen., Sez. II, 24 novembre 2011, n. 4703.

Infatti, il titolare dello studio, e similmente il socio in ipotesi di associazione professionale, non pone in essere per forza, da un punto di vista meramente aziendalistico, funzioni di gestione e di controllo.

In ugual modo, allora, coloro che collaborano nello studio *de quo* devono configurarsi quali liberi professionisti che, pertanto, non sono identificabili con la figura di soggetti che operano in posizione subordinata.

Oltre a ciò, si originerebbero difficoltà di non poco conto, allorché si impiegassero avverso gli avvocati le disposizioni normative inerenti una sanzione per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione al quale si riferisce l'art. 6, comma 2, lett. e), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Nella fattispecie, diversamente da quanto accade in un'impresa commerciale, la peculiarità della professione forense impedisce di affermare che una sanzione interna possa compromettere l'autonomia e l'indipendenza della prestazione ed arrestare il rapporto fiduciario del professionista con il soggetto assistito.

Ancora, va osservato che risulta essere difficoltoso adoperare relativamente ad uno studio legale il dettato di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il quale prevede di assegnare il compito di vigilare ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> In particolare, F. CENTONZE, *I crimini "organizzativi" degli studi legali e la responsabilità ai sensi del d.lgs n. 231 del 2001*, cit., p. 58. L'Autore osserva che: "Da questo punto di vista, emergono molteplici aspetti critici. In primo luogo, come è stato condivisibilmente scritto, se la funzione coesenziale all'organismo è quella del controllo, ne deriva che esso dovrà necessariamente atteggiarsi, per ragioni di effettività, come un'istituzione autonoma e imparziale rispetto agli altri organi societari, munita di un ampio corredo di poteri di ispezione e di sorveglianza. E infatti, nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza ha specificato (con riferimento a un organismo di vigilanza nel quale era stato nominato il dirigente del settore ecologia, ambiente e sicurezza) che non sussiste l'autonomia del controllore quando questi è la stessa persona fisica del controllato. Le linee guida redatte dalle associazioni di categoria hanno poi sottolineato che i componenti di tale organismo non dovrebbero svolgere "funzioni operative" all'interno dell'ente, affinché sia garantita l'indipendenza dell'organismo di vigilanza stesso. Ancora, sempre con riferimento alla composizione dell'OdV, emerge un ulteriore profilo problematico attinente alla presenza di membri esterni all'ente, che è stata ritenuta essenziale per rafforzare l'indipendenza dell'organismo richiesta dal d.lgs. 231/2001. Appaiono infatti chiare le problematiche applicative di quest'ultimo requisito rispetto agli studi legali: da un lato, non potrebbero far parte dell'organismo avvocati dello studio incapaci di garantire, già in astratto, l'autonomia del controllo, dall'altro, la presenza di un membro esterno - destinatario dei flussi informativi e dotato di poteri ispettivi - dovrebbe conciliarsi con gli estesi e stringenti doveri di segretezza e di riservatezza posti in capo agli avvocati. Si ricorderà infatti che è dovere primario e

Per concludere, anche la materia delle sanzioni irrogabili allo studio legale comporta l'esigenza di affrontare questioni di non poco conto.

In merito, dalla disamina dell'art. 9 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 si evince come possano irrogarsi avverso lo studio legale:

- a) le sanzioni pecuniarie;
- b) la confisca;
- c) la pubblicazione della sentenza.

Al contrario, è opinione diffusa che non sia compatibile con l'esercizio della professione forense l'applicazione delle sanzioni interdittive, quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Circa tale profilo si sottolinea che le sanzioni interdittive comprometterebbero l'assistenza ai clienti dello studio.

Perciò il convincimento dominante nella materia di cui si discute è rappresentato dall'inapplicabilità all'esercizio in forma organizzata della professione legale del modello di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in ragione della difficoltà di equiparare lo studio professionale ad un'attività d'impresa.

Dunque, sarebbe necessario un intervento del legislatore nazionale teso alla nascita di meccanismi disciplinari, creati tenendo in debita considerazione il ruolo e la funzione dell'avvocato, che favoriscano la prevenzione degli illeciti nell'ambito dell'organizzazione.

---

fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato; che la segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato; e che anche i collaboratori, i dipendenti e tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale sono tenuti ai medesimi doveri (art. 9, Codice Deontologico Forense)".

Bibliografia:

AA.VV., *Società tra professionisti e alternative*, Milano, 2014, p. 9 ss.

A. BASTIANELLO, *La responsabilità penale dei professionisti*, Padova, 2012, p. 221 ss.

F. CENTONZE, *I crimini "organizzativi" degli studi legali e la responsabilità ai sensi del d.lgs n. 231 del 2001*, in *Corr. giur.*, 2014, p. 46 ss.

P. MONTALENTI, *Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino*, in *Giur. comm.*, 2014, p. 268 ss.

E. SORCI, *Il progetto di restyling delle società tra avvocati*, in *Giur. comm.*, 2014, p. 635 ss.

G. VERNA, *La disciplina sulle società professionali: novità, conferme, osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2014, p. 724 ss.

**AVV. GAETANO RICCIO – FORO DI NOCERA INFERIORE**